

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 179/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di ricorso contro il silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso del credito IVA (anno 2006) del quale la ricorrente Fast Finance Spa, si era resa cessionaria a seguito di atto di cessione stipulato con Norex S.r.l. in Fallimento registrato in data 9.08.2006 e notificato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6 in data 26 giugno 2007 e al Concessionario della riscossione in data 22 giugno 2007.

Con tale atto la Fast Finance Spa acquistava da Norex S.r.l. in fallimento il credito fiscale Iva da questi vantato nei confronti dell'erario quantificato in Euro 29.290,00= oltre eventuali maggiori somme che, in sede di liquidazione risultassero dovute e che pertanto si intendono comprese nella cessione.

La cedente Norex S.r.l. in fallimento aveva quindi domandato a rimborso l'eccedenza Iva dell'anno 2006 pari ad Euro 31.899,00= tramite Mod. VR/2007 presentato in data 19.06.2007. Il Fallimento aveva poi provveduto in data 31.07.2007 alla presentazione telematica della dichiarazione di periodo. La Fast Finance (cessionaria del credito) proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso del credito IVA presentata il 19/05/2010.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano che sostiene che i presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso sono subordinati al rispetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Eccepisce che la cessione debba ovviamente essere anteriore all'esposizione in dichiarazione; con la esposizione in dichiarazione, la società cedente fallita assume una precisa posizione nei confronti dell'Erario sia riguardo all'an che al quantum debeatur. Parte ricorrente con note di replica di contro sostiene che la cessione del credito sia perfettamente valida tra le parti, avendo tra esse piena efficacia civilistica; la cessione diviene opponibile nei confronti dell'Erario (debitore ceduto) solo dopo la presentazione della dichiarazione a rimborso.

Nel caso il Modello VR a rimborso (che per legge vale come dichiarazione annuale per i dati in esso contenuti ai sensi dell'art. 38 bis DPR 633/72), era stato presentato prima della notifica dell'atto di cessione.

Chiede la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che la natura consensuale del contratto di cessione di credito importa che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, che nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza; che, prima di allora, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria tra le parti, la Commissione rileva che nella fattispecie che ci occupa il credito è venuto a esistenza secondo la precisa serie di atti posti dalla normativa fiscale a tutela delle ragioni erariali e deve, pertanto, essere rimborsato al cessionario. L'ufficio non ha infatti nessuna possibilità di contestare la validità del contratto che è stato concluso per effetto del consenso espresso dal cedente e dal cessionario dovendosi limitare, nel momento in cui sorgerà il credito, ad individuare quale sia il soggetto titolare del rimborso cui liquidare quanto dovuto.

Tuttavia, in questo caso, la cessione è stata validamente stipulata con efficacia tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto e il credito è stato correttamente domandato

in restituzione secondo le prescrizioni dell'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 al momento della presentazione del Mod. VR.

Tale modello, per il combinato disposto dell'art. 2 comma 7 DPR 322/98 e dell'art. 38 bis Dpr 633/72 comma 1, penultimo periodo, vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati: in questo senso si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al mod. VR.

È evidente dunque che l'Ufficio è stato posto nella condizione di esercitare quel controllo sostanziale necessario a definire la spettanza o meno del credito, credito che, peraltro, nella sostanza non è mai stato in contestazione. Infine a conferma della scelta operata in sede di presentazione del Mod. VR, l'importo domandato a rimborso è stato indicato anche nella dichiarazione annuale IVA. L'Ufficio confonde tra effetti obbligatori ed effetti reali del contratto di cessione. Se è vero che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, tuttavia ciò non significa che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario. Nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria. (Cass. N. 6422/2003).

È evidente pertanto che fino alla presentazione della dichiarazione la cessione aveva efficacia solo fra le parti, ed è divenuta opponibile all'Amministrazione in qualità di debitore ceduto, solo con la presentazione della dichiarazione annuale che espone il credito ceduto di cui si richiede il rimborso e con la notifica del contratto di cessione: la società ha presentato il mod. VR in data 19.06.2007, l'atto di cessione è stato notificato all'Ufficio e successivamente il curatore ha presentato la dichiarazione annuale IVA, reiterando la richiesta di rimborso dell'importo già esposto nel mod. VR. Si può quindi affermare che se la stipula dell'atto di cessione è avvenuta in data anteriore la presentazione della richiesta di restituzione, l'efficacia della cessione è stata cronologicamente rinviata al successivo momento costituito dalla presentazione della dichiarazione a rimborso.

La Commissione pertanto accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano al rimborso di Euro 31.899,00= oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Tenuto conto dell'esito del giudizio la Commissione pone a carico dell'Ufficio il pagamento delle spese che liquida in Euro 1.000,00= onnicomprensive oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti.

La Commissione,

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso dispone il rimborso di Euro 31.899,00= oltre interessi legali dalla domanda al saldo e pone a carico dell'Ufficio il pagamento delle spese che liquida in Euro 1.000,00= onnicomprensive oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti.